
COMMENTATIONES

*Roy Garré**

BREVI NOTIZIE BIOGRAFICHE SU FRANZ ADAM VOGEL, «GRANDE GIUDICE» DELLE GUARDIE SVIZZERE IN FRANCIA NELLA PRIMA METÀ DEL SETTECENTO

I. La famiglia Vogel

A partire dalla metà del XV secolo si hanno notizie della famiglia Vogel nella città di Sciaffusa¹. Attività caratteristica di questo lignaggio fu per oltre due secoli la navigazione sul Reno, alla quale i suoi membri si dedicarono spesso con funzioni dirigenziali («Schiffmeister»). Lo stemma di famiglia mostra un leone rampante dorato, che esce da una mezza luna orizzontale, con un uccellino sulla zampa anteriore destra; il tutto su di uno sfondo rosso. Fra i suoi rappresentanti più significativi, accanto allo scultore Hans Konrad (1722-1775), annoveriamo Franz Adam, nato a Colmar in Alsazia in data incerta e morto a Parigi nel 1749, «grande giudice» delle guardie svizzere² nella capita-

* PD Dr. Roy Garré, giudice penale federale

¹ Oltre che di Sciaffusa i Vogel sono famiglie originarie dei cantoni di Berna, Friburgo, Glarona, Lucerna, Untervaldo e Zurigo.

² Sulle guardie svizzere nel periodo di attività di Vogel, cfr. fra la vasta letteratura disponibile J. Bodin, *Les Suisses au service de la France de Louis XI à la Légion Étrangère*, Parigi 1988; H. Dubler, *Der Kampf um den Solddienst der Schweizer im 18. Jahrhundert*, tesi di laurea bernese, Frauenfeld 1939; aa.vv., *Les Gardes Suisses et leurs familles, aux XVII et XVIII siècles en région parisienne*, Colloque, Parigi 1988, in particolare interessanti: P. Perrot, *Les privilèges des Gardes Suisses*, pp. 62-64 e J. Chagniot, *Le régiment des Gardes dans l'alliance Franco-Suisse*, pp. 149-153 (ivi tra l'altro si fa riferimento ad una sentenza dello stesso Vogel emessa a favore del giovane capitano di reggimento Henri-Louis d'HémeI, in data 24 gennaio 1747, riguardante la capacità di agire degli ufficiali svizzeri minorenni, cfr. pag. 150); P. de Vallière, *Treue und Ehre. Geschichte der Schweizer in fremden Diensten*, Losanna 1940, pp. 419-465; A. Corvisier, *Une armée dans l'armée: Les Suisses au service de France, in Cinq siècles de relations Franco-Suisses*, Neuchâtel 1984; G. Hausmann, *Suisses au service de France. Etude sociologique et économique*, Parigi 1982; B.F. Zurlouben, *Histoire militaire des Suisses au service de la France*, Parigi 1751-1753.

le francese e autore di vari trattati giuridici e politici^{3 4}. Gli argomenti studiati da Vogel in queste opere costituiscono il corollario letterario a quella che è stata la sua attività giuridica pratica: si passa così da un'edizione commentata della *Constitutio Criminalis Carolina* (*Peinliche Gerichtsordnung*) emanata dall'imperatore Carlo V nel 1530⁵, la quale assunse valore di diritto penale militare⁶ presso le truppe svizzere in Francia, ad un trattato sulle varie alleanze politiche fra i Cantoni confederati e la Francia, fino ad uno studio sui privilegi degli svizzeri e su alcuni principi di diritto pubblico internazionale.

II. Le opere di Franz Adam Vogel

Nelle opere di Franz Adam Vogel traspare in genere un forte sentimento di ammirazione e di riconoscimento per la Francia. In particolare il «*Traité historique et politique des alliances entre la France et les treize cantons depuis Charles VII jusqu'à présent*» dato alle stampe come opera individuale nel 1733, ma già pubblicato all'interno dell'opera sui privilegi del 1731, è indubbio testimone delle sue concezioni politiche: come indica già il titolo si tratta di uno studio dedicato ai rapporti d'alleanza fra la Confederazione e la monarchia francese⁷; il filo conduttore di tutta l'opera è rappresentato dall'idea di

³ Cfr. *Historisch-Biografisches Lexicon der Schweiz*, vol. VII, pag. 286, Neuchâtel 1934; H.J. Leu, *Allgemeines Helvetisches Eidgenössisches oder Schweizerisches Lexicon*, Zurigo 1763, vol. VIII, pag. 673.

⁴ I manoscritti relativi alle stirpi dei Vogel in Svizzera fra il XV e il XX secolo sono raccolti alla Zentralbibliothek di Zurigo nella sezione F.A. Vogel: vi si possono trovare epistolari, carte private, documenti, opere grafiche e fotografie (cfr. il Repertorio sommario dei fondi manoscritti nelle biblioteche e negli archivi della Svizzera, Berna 1967, pag. 178).

⁵ Sull'importanza della Carolina nella storia del diritto penale svizzero v. l'apposita voce a cura di L. Gschwend in *Dizionario storico della Svizzera*, vol. 3, ed. italiana, Locarno 2004, pag. 83 e seg.

⁶ Sui primi tentativi di regolamentazione del servizio militare all'estero da parte delle autorità cantonali, si veda, con particolare attenzione al caso zurighese, H. Romer, *Herrschaft, Reislauf und Verbotspolitik. Beobachtungen zum rechtlichen Alltag der Zürcher Solddienstbekämpfung im 16. Jahrhundert*, tesi di laurea, Zurigo 1995. Il salto di qualità nel disciplinamento, non solo penale, delle truppe avvenne comunque attorno agli anni Settanta del Seicento ed è correlato alla nuova organizzazione della condotta militare in Europa, di cui la Francia offre un esempio paradigmatico (v. H.R. Fuhrer/ R.-P. Eyer, *Die «Fremden Dienste» im 17. Und 18. Jahrhundert*, in H.R. Fuhrer/ R.-P. Eyer (curatori), *Schweizer in «Fremden Diensten». Verherrlicht und verurteilt*, Zurigo 2006, pag. 105 e segg.).

⁷ Sul peso della Francia nella politica svizzera a partire dalla fine del Cinquecento si veda F. de Capitani, *Vita e morte dell'Ancien Régime (1648-1815)*, in *Nuova storia della Svizzera e degli svizzeri*, vol. 2, Lugano/ Bellinzona 1983, pp. 122-124.

affinità che legherebbe da tempi remoti le due entità statali. Questo concetto politico nasce probabilmente anche della personale amicizia acquisita dal «grand-juge» nei confronti di potenti politici francesi. Fra questi vi erano uomini strettamente legati alla corona francese, come Louis-Auguste de Bourbon, figlio del Re-Sole, Duc du Maine, «colonel-général des Suisses et Grisons» dal 1674 al 1719 e dal 1721 al 1736: in suo onore esce nel 1731 l'opera «Les privilèges des Suisses, ensemble ceux accordés aux villes impériales et anséatiques, et aux habitans de Genève, résidens en France, avec un traité historique et politique des alliances entre la France et les treize cantons depuis Charles VII jusqu'à présent et des observations sur la justice des Suisses fondées sur les principes du Droit Public». Nell'*épître* a lui rivolta, definendosi suo «très-humble et très obéissant Serviteur», Vogel presenta l'opera come un «précis de ce qui s'est passé de plus memorable entre la France et la Republique des Suisses, qui peut se flatter d'être le plus ancien et le plus constant de ses Alliez». Nella prima parte del libro troviamo il sopraccitato «Traité historique», al quale fanno seguito un corposo elenco con la trascrizione dettagliata dei vari privilegi accordati dalle autorità francesi agli Svizzeri a partire dal 1453 ed alcune brevi osservazioni sull'amministrazione della giustizia nell'ambito del contingente svizzero in base al diritto pubblico internazionale⁸. Si tratta di un'opera di grande utilità scientifica, soprattutto nella sua parte centrale, dove sono pubblicate fonti preziosissime che aiutano ancor oggi gli storici nel ricostruire i rapporti diplomatici fra questi due Stati⁹ ¹⁰; risulta del resto citata in quasi tutti gli studi dedicati all'argomento delle relazioni franco-svizzere o dell'istituzione del corpo delle guardie. Vogel (non senza una certa vanità) firmava i suoi libri con l'altisonante sigla V.G.J.D.G.S. (Vogel Grand Juge Des Gardes Suisses), sotto la quale spiccava l'affermazione dell'approvazione e del privilegio regi. L'assenso di Luigi XV apposto sul frontespizio dei suoi libri non impedì però che

⁸ Secondo G. Salerian-Saugy quest'ultime osservazioni non sono da considerare opera originale di Vogel, ma di un anonimo che avrebbe riordinato idee già elaborate all'inizio del XVII secolo (cfr. *La Justice militaire des Troupes Suisses en France sous l'ancien régime*, Parigi 1927, pag. 12).

⁹ Cfr. J.-R. Bory, *Les Suisses au service étranger et leur musée*, Nyon 1965, pag. 33.

¹⁰ Cfr. anche le critiche espresse da G.E. von Haller, *Bibliothek der Schweizer-Geschichte*, Berna 1787, vol. 6, pp. 365 s.: «Er sucht diese Freiheiten [i privilegi degli svizzeri in Francia] meistens nur auf den Militär-Stand einzuschränken, sichtbar gegen die Ausdrücke der unverstrümmelten und der gar nicht abgedruckten Urkunden»; cfr. anche i vari commenti di B.F. Zurloiben in *Bibliothèque militaire, historique et politique*, Parigi 1760, vol. I, pag. 5 e in *Code militaire des Suisses*, Parigi 1758-1764, vol. I, pp. 302 s.

«Les privilèges des Suisses» fosse vietato a Parigi¹¹, a causa forse della sua volontà di affermare con decisione il principio dell'autonomia giurisdizionale delle guardie svizzere¹²; ma quelli del resto non erano tempi facili per la libertà di stampa, basti pensare che qualche anno dopo, nel 1733, il Parlamento condannerà al rogo «Les lettres philosophiques» di Voltaire e che per prudenza Montesquieu preferirà stampare le sue «Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence» nella più liberale Olanda, come già aveva fatto nel '21 per le «Lettres persanes». L'edizione parigina del '31 è per questo motivo molto rara¹³, mentre più diffuse sono le successive, pubblicate tra l'altro anche in Svizzera, in particolare a Berna ed Yverdon.

III. La giustizia militare delle truppe svizzere in Francia

In merito all'attività giudiziaria di Vogel si possono trarre utili indicazioni generali dall'opera che Salerian-Saugy ha dedicato al tema della giustizia militare delle truppe svizzere in Francia¹⁴. Il «grande giudice» esercitava i suoi compiti all'interno del reggimento coadiuvato da alcuni funzionari: un «gran prevosto», un cancelliere, venti arcieri e un giustiziere. Ad un livello istituzionale inferiore vi erano inoltre per ogni compagnia un giudice ed un «piccolo prevosto»¹⁵. La giurisdizione dei giudici svizzeri sui propri compa-

¹¹ Così G.E. von Haller, *ibidem*, pag. 366. Censura presto tolta comunque, tanto che nel 1751 apparse postuma una riedizione con approvazione e privilegio regi, pubblicata da Pierre Prault, *Imprimeur des Fermes et droits du Roi*.

¹² Soprattutto nella parte finale, nelle «Observations sur la justice des Suisses», ove Vogel entra in aperta polemica con i tribunali ordinari: «Après tant de décisions formelles en faveur de la Jurisdiction privilégiée des Suisses, qui sont au service de la France, il y a lieu de s'étonner qu'elle se trouve encore traversée par les Tribunaux du Royaume, qui ne peuvent ignorer la volonté du Souverain, si souvent manifestée pour soutenir des engagements qu'il a contracté et renouvelé par des Traitez solennels avec la Nation. Envain on représente toutes les fois à ces Tribunaux, que les Militaires Suisses ne peuvent être Justiciables que de ceux en qui ils reconnoissent toujours l'autorté Souveraine, et qui l'ont confié comme un dépôt à des Superieurs immédiats qui en deviennent responsables» (pag. 533 dell'edizione del '51).

¹³ Così G.E. von Haller, *ibidem*.

¹⁴ Oltre a G. Salerian-Saugy, *ibidem*, sul tema della giustizia militare delle truppe svizzere, cfr. anche L. Businger, *Das Kriegerecht der Schweizer in fremden Diensten*, tesi di laurea, Stans 1916.

¹⁵ Cfr. R. de Castella de Delley, *Le régiment des Gardes Suisses au service de France. Du 3 mars 1616 au 10 août 1792*, Friburgo 1964, pag. 74.

trioti era per principio indipendente da quella francese¹⁶, come affermava in modo chiaro una lettera di Luigi XIV indirizzata nel 1705 al luogotenente generale François de Reynold, originario di Friburgo, colonnello del reggimento dal 1702 al 1722¹⁷. Ai processi l'accusato compariva di fronte ad un tribunale costituito all'aperto nel mezzo dell'intero battaglione disposto a quadrato, presieduto dall'ultimo capitano, alla presenza del «grand-juje»; questi era uomo di legge ed ufficiale superiore e procedeva all'istruzione del processo tramite ricerche ed inchieste, per poi limitarsi a condurre i dibattimenti del secondo interrogatorio¹⁸. Non era invece suo compito intervenire nella deliberazione della sentenza finale¹⁹. La sua nomina avveniva per volontà del colonnello di reggimento in virtù di un atto chiamato «Brevet du grand-juje»²⁰. Nel citato libro di Salerian-Saugy troviamo la trascrizione del documento conservato all'Archivio federale di Berna contenente la nomina di Vogel da parte del colonnello de Reynold: «Nous lieutenant général des armées du Roy, colonel du régiment des Gardes Suisses de Sa Majesté, ancien conseiller au conseil de guerre et grand croix de l'ordre militaire de Saint-Louis, certifions qu'ayant jujé nécessaire pour le bien du service du dit régiment des Gardes Suisses et pour l'administration de la justice de pourvoir à la charge de grand-juje, et étant bien informé des bonnes moeurs, capacité et experience du sieur François Adané Vogel, nous avons nommé par ces présentes le dit sieur et le nommons à la dite charge de grand-juje dudit régiment pour l'exercer à l'avenir conformément à l'usage de la Nation et pour jouir de tous les honneurs, prérogatives et appointements qui y sont attachés en la même manière qu'en ont joui ses prédécesseurs en la dite charge à l'effet de quoy nous luy avons expédié le présent brevet signé de notre main et y avons apposé le sceau de nos armes, fait à Paris le 23 novembre 1718»²¹.

A de Reynold succederanno, nella carica di colonnello generale, durante il periodo di mandato di Vogel, Jean-Victor Baron de Besenval, originario di Soletta, colonnello dal '22 al '36, Jean-Jacques d'Erlach (Berna) in carica dal

¹⁶ Sul problema della competenza dei tribunali svizzeri, cfr. G. Salerian-Saugy, *ibidem*, pp. 30-58; cfr. anche «Mémoire sur la prétention des grands-juges de la Nation Suisse en France, de connaître et de juger tous les crimes et délits dans lesquels les Suisses à la solde du Roi sont intéressés», in *Archives du ministère des affaires étrangères*, n. 550 (France et divers pays 199): documento segnalato in G. Salerian-Saugy, *ibidem*, pag. 9. Sulla ampia extraterritorialità di cui beneficiavano le truppe mercenarie svizzere per rapporto allo Stato ospitante v. H.R. Fuhrer/ R.-P. Eyer, *Die «Fremden Dienste»*, op. cit., pag. 111.

¹⁷ Una copia di questa lettera è stampata in J.-R. Bory, *ibidem*, pag. 34.

¹⁸ Documenti relativi ad interrogatori e procedure attuate da Vogel, trascritti dall'Archivio federale, sono leggibili in G. Salerian-Saugy, *ibidem*, pag. 145 e segg.

¹⁹ Così *ibidem*, pag. 23.

²⁰ *Ibidem*, pag. 24.

²¹ Archivio Federale, cart. I, referto 42, cit. in *ibidem*, pag. 25.

'36 al '42, Rodolphe de Castella (Friburgo) per un breve periodo, e il barone B at Franois Placide de Zurlauben (Zugo) fino al '71²². Col primo Vogel coltivava senz'altro buone relazioni, come segnalato del resto dalla dedica apposta alla citata edizione della Carolina del 1734²³: fu lui a spingere Vogel ad intraprendere questa importante opera²⁴. Anche Zurlauben aveva una grande ammirazione per il «grand-juje» e lo dimostra nella sua «Histoire militaire», apprezzando l'erudizione dei suoi libri²⁵, e nel suo «Code militaire», citandolo a pi  riprese con reverenza quale indiscussa autorit ²⁶.

IV. Le particolarit  del diritto penale militare nella storia del diritto svizzero

Franz Adam Vogel rappresenta un personaggio chiave per ricostruire la storia della giustizia militare svizzera del Settecento, sia come attore principale che come testimone erudito. Il diritto penale delle guardie svizzere in Francia, studiato ed applicato da Vogel, era una delle poche materie giuridiche unificate della Vecchia Confederazione per cui costituisce un significativo esempio di diritto comune confederale²⁷, fondato altresi, in opposizione a quella che era la generale tendenza nella Svizzera di et  moderna²⁸, su di una tradi-

²² Per i dati biografici essenziali di tutti questi colonnelli, cfr. R. de Castella de Delley, *ibidem*, indice analitico.

²³ Il titolo completo dell'opera recita: «Code criminel de l'Empereur Charles V. vulgairement appel  la Caroline, contenant les Loix qui sont suivies dans les Jurisdictions criminelles de l'Empire, et   l'usage des Conseils de Guerre des Troupes Suisses». Essa   stata pubblicata con l'approvazione e il privilegio regi presso la stamperia di Claude Simon in rue des Massons a Parigi.

²⁴ Cosi B.F. Zurlauben, *Code militaire*, *ibidem*, vol. I, pag. 287.

²⁵ Cfr. B.F. Zurlauben, *Histoire militaire*, *ibidem*, vol. II, pag. 29.

²⁶ Cfr. B.F. Zurlauben, *Code militaire*, *ibidem*, vol. I: pp. 5, 78, 164, 286, 287, 289, 290, 302, 304; vol. II: pp. 114 e 121; vol. III: pag. 336.

²⁷ Altri esempi in P. Caroni, *Quellen und Texte zur rechtshistorischen Vorlesung*, vol. I, Berna 1998, pp. 159-164.

²⁸ A questo proposito v. P. Caroni, *Entwicklungstendenzen im Schweizer Rechtsleben*, in *Zeitschrift f r Historische Forschung* 2 (1975), pp. 223-240; *Idem*, L'educazione giuridica in Svizzera dal XVI al XIX secolo, in *Quaderni fiorentini* (1976-77), pp. 1009-1030; R. Garr , Il tortuoso cammino dell'insegnamento giuridico in Svizzera – Un profilo storico, in *Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten – Bulletin*, 26 (2000), Nr. 4, *Ein Fach stellt sich vor: Die Jurisprudenz als Wissenschaft*, pp. 14-19; R. Pahud de Mortanges, *Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss*, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 116-118; d'altra opinione, ma poco convincente nella selezione delle fonti, T. B hler, *Die Methoden der Rezeption des r misch-gemeinen Rechts in den Erbrechten der Schweiz*, in *ZRG GA* 120/2003, pp. 1-60 nonch  *Idem*, *Recensione di R. Garr , Consuetudo*, in *ZRG GA* 123/2006, pag. 579.

zione giuridica dotta quale quella offerta dalla legislazione imperiale della Carolina. Il fatto che gli svizzeri, pur usciti di fatto dall'area di giurisdizione imperiale con la Guerra di Svevia del 1499²⁹, non abbiano esitato ad adottare puntualmente normative appartenenti ad una simile tradizione, testimonia il pragmatismo giuspolitico della Vecchia Confederazione. Al rifiuto della giurisdizione del *Reichskammergericht* (istituito in occasione del *Reichstag* di Worms del 1495) e dell'approccio scientifico al diritto ivi propugnato, non coincise in effetti un dogmatico rifiuto di tutto ciò che proveniva da quella tradizione. La Carolina fu non a caso recepita *motu proprio* non solo nel diritto penale delle truppe mercenarie svizzere – le quali già per la loro dislocazione all'estero erano più che mai esposte all'adozione di modelli giuridici stranieri –, ma anche in diversi cantoni, in particolare quale diritto sussidiario nella città e nel principato vescovile di Basilea, a Sciaffusa, nelle terre del principe abate di San Gallo, nel Vallese, nelle Tre Leghe e, dopo il 1750, nel Vaud bernese. Attraverso il diritto penale la Svizzera restò quindi agganciata ad una tradizione scientifica europea, che invece in altri settori come il diritto civile venne manifestamente avversata fino all'Ottocento avanzato³⁰. I «grandi giudici» della giustizia militare svizzera in Francia erano in questo senso attori di un'interessante controtendenza nell'approccio al diritto della Vecchia Confederazione³¹, di cui Franz Adam Vogel, non ultimo grazie alla sua produzione letteraria, fu un significativo esponente. L'influenza della Carolina si fece del resto ancora sentire nell'ultimo codice penale applicato dai reggimenti di guardie svizzere in Francia, ovvero il draconiano *Code pénale militaire pour les régiments suisses au service de sa Majesté très chrétienne* del 1816, redatto dal friburghese Nicolas de Gady, maresciallo di campo al servizio del re di Francia, adottato dalla Dieta e restato in vigore fino allo sciogli-

²⁹ V. adesso i contributi nel volume curato da P. Niederhäuser e W. Fischer, *Vom «Freiheitskrieg» zum Geschichtsmythos. 500 Jahre Schweizer- oder Schwabenkrieg*, Zurigo 2000.

³⁰ Diversi esempi in R. Garré, *Fra diritto romano e giustizia popolare. Il ruolo dell'attività giudiziaria nella vita e nell'opera di Johann Jakob Bachofen (1815-1887)*, tesi di laurea bernese, Francoforte s.M. 1999, *passim*.

³¹ Sull'esigenza, espressa già in una raccolta di *Schweizerisches Kriegsrecht* apparsa nel 1704 a Francoforte sul Meno, che gli uditori della giustizia militare avessero una formazione giuridica per far fronte alla complessità procedurale e giurisdizionale della materia v. R. Barras, *La justice militaire en Suisse. Aperçu historique*, in *Die schweizerische Militärjustiz/ La justice militaire en Suisse*, Opfikon 1989, pag. 10.

mento dei reggimenti svizzeri³², l'ultimo dei quali, quello di Napoli³³, fu disciolto nel 1859³⁴.

³² Su motivi che hanno portato all'abbandono di questa importante risorsa economica con decisivi risvolti di sfogo demografico v. Dubler, *Der Kampf*, op. cit., pag. 74. Da citare sono in particolare le differenti condizioni quadro dell'economia e le nuove forme di emigrazione nelle Americhe. Sulle critiche degli ambienti illuministi al servizio mercenario v. ibidem, pag. 36 e segg. (si vedano comunque già le critiche di Zwingli di cui ora in C. Moser/H.R. Fuhrer, *Der lange Schatten Zwinglis*. Zürich, das französische Soldbündnis und eidgenössische Bündnispolitik, 1500-1650, Zurigo 2009). Da notare comunque che proprio nel corso del Settecento, quando le voci contrarie al servizio mercenario sono diventate sempre più insistenti, assistiamo ai picchi più alti nel numero di mercenari attivi. Si parla così di 42'000 mercenari nel 1704 e addirittura 80'000 nel 1745 (v. ibidem, pag. 72), quindi all'incirca nel periodo di attività di Vogel. In generale sul ruolo economico del servizio mercenario per la Vecchia Confederazione v. H.C. Peyer, *Die wirtschaftliche Bedeutung der fremden Dienste für die Schweiz vom 15. Bis zum 18. Jahrhundert*, Stoccarda 1978.

³³ Sul servizio mercenario degli Svizzeri a Napoli v. R.-P. Eyer, *Schweizerische Kriegsdienste in Neapel im 18. Jahrhundert*, in H.R. Fuhrer/ R.-P. Eyer (curatori), *Schweizer in «Fremden Diensten»*, op. cit., pp. 205-226.

³⁴ Ultimo residuo della tradizione mercenaria della Svizzera è la Guardia Svizzera Pontificia (v. *Esercito svizzero 2006*, Frauenfeld 2006, pag. 189 e seg.; www.schweizergarde.org), la quale non è tuttavia sottoposta alla giurisdizione della giustizia militare svizzera e non è nemmeno più considerata dalla Confederazione come vero e proprio corpo militare. Nel 1929, con il Trattato del Laterano tra lo Stato Italiano e la S. Sede, venne riconosciuta a quest'ultima l'esclusiva ed assoluta giurisdizione sovrana sul Vaticano. In conseguenza di ciò, il Consiglio federale svizzero, in data 15 febbraio 1929, ha sancito mediante decreto che il servizio nella guardia papale non può essere considerato come servizio in un corpo armato straniero e quindi non costituisce un reato ai sensi dell'art. 94 del Codice penale militare (CPM) del 13 giugno 1927; essendo questa truppa una guardia locale con compiti esclusivamente di polizia, chiunque vi può prestare servizio senza l'autorizzazione del Consiglio federale. Il 15 settembre 1970 Papa Paolo VI ha deciso che la Guardia svizzera dipende direttamente dal Santo Padre e le ha affidato la reponsabilità esclusiva della custodia del Palazzo Apostolico (sulla posizione giuridica della Guardia Pontificia sia in Svizzera che al Vaticano v. R. Walpen, *Die Päpstliche Schweizergarde*. Acriter et fideliter – tapfer und treu, Zurigo 2005, pag. 186 e seg.). Una descrizione romanzata, di piacevole lettura ma non sempre affidabile, del suo campo di attività si trova nel libro di Dan Brown, *Angeli e demoni*, trad. italiana, Milano 2004. Un recente scottante e tragico caso giudiziario che ha coinvolto la Guardia Svizzera e la giurisdizione penale vaticana è quello legato alla morte del capitano comandante Alois Estermann, di sua moglie e del vicecaporale Cédric Tornay (v. in proposito Sabina Marchesi, *I processi del secolo*, Firenze 2008, pp. 287-295). Sulle questioni di diritto penale internazionale inerenti al caso v. la sentenza del Tribunale federale 6B_21/2009 del 19 maggio 2009.